



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 71/2021/SRCPIE/VSG

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario relatore

Nell'adunanza pubblica del 13 aprile 2021, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO l'art. 85, comma 3, lettera e), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente lo svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che dispone che il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;

VISTO il comma 8 bis del citato art. 85, come modificato dall'art. 26 ter del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni nella Legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante la possibilità di svolgere le udienze, le camere di consiglio e le adunanze della Corte dei conti, mediante collegamento da remoto, secondo le modalità tecniche definite dal citato articolo fino al termine dell'emergenza epidemiologica in corso;

VISTO l'art. 26 ter del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha esteso fino al termine dello stato di emergenza da Covid-19 l'operatività delle previsioni dei commi 2, 5, 6 e 8 bis del citato art. 85 del decreto legge n. 18 del 2020;

VISTO l'art. 26 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, relativo alle misure urgenti per lo svolgimento delle adunanze e delle udienze del giudice contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica;

VISTO l'art. 1 del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 con cui è stato prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO che il Presidente della Corte dei conti con decreto del 27 ottobre 2020, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha ritenuto necessario mantenere le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento delle adunanze e camere di consiglio mediante collegamento in remoto fino al termine dello stato di emergenza;

VISTI i decreti 25 marzo 2020 n. 2, 15 aprile 2020 n. 3, 4 maggio 2020 n. 4, 16 giugno 2020 n. 5, e 30 ottobre 2020 n. 6, con cui il Presidente della Sezione ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle "nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile" previste dall'art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle Camere di consiglio in remoto, utilizzando i programmi informatici per la videoconferenza;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2017 e i relativi questionari;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2018;

VISTE la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018, e la delibera n. 17/2019/SRCPIE/INPR con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2019;

VISTE le relazioni in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2017 e 2018, redatte dall'Organo di revisione del **Comune di Verrone** (BI) ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266;

VISTE le note trasmesse dal Magistrato istruttore al Comune di Verrone;

VISTE le note di risposta trasmesse dal Comune di Verrone;

VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;

INTERVENUTI in adunanza svolta da remoto, per il comune di Verrone, il Sindaco Sig.ra Cinzia Bossi; il Segretario comunale Dott. Roberto Carenzo; il Liquidatore della Società "Verrone Energia e Futuro s.r.l." Rag. Enrico Mosca;

UDITI il relatore Dott.ssa Rosita Liuzzo nonché, per il Comune, il Sindaco Sig.ra Cinzia Bossi, il Segretario comunale Dott. Roberto Carenzo e il Liquidatore della Società "Verrone Energia e Futuro s.r.l." Rag. Enrico Mosca;

PREMESSO

La legge 23 dicembre 2005 n. 266, all'art. 1 co. 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art 3, comma 1 lett. e), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*.

Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

Inoltre, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione *"è preclusa l'attuazione dei"*

programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 60/2013 (e ribadito nelle successive sentenze n. 39/2014 e 40/2014), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, diretti ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Ferma la normativa richiamata, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3, del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli enti tali irregolarità contabili, soprattutto, se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Dall'esame delle relazioni sui rendiconti degli esercizi 2017 e 2018 trasmesse dall'Organo di revisione del Comune di Verrone e, in particolare, dall'analisi della sezione quarta "*Organismi partecipati*", che mira a verificare il rispetto delle prescrizioni normative in materia di esternalizzazione dei servizi in organismi e società partecipate con riferimento anche al processo di razionalizzazione delle *partecipazioni*, nonché della sezione seconda "*Indebitamento* e strumenti di finanza derivata" con specifico riferimento alle garanzie e operazioni di finanziamento a favore di propri organismi partecipati, oltre che dall'esame dei piani di razionalizzazione periodica ex art. 20 del TUSP, è emersa l'esigenza per il Magistrato di procedere ad approfondimenti istruttori. Per questa ragione, sono state trasmesse all'Ente specifiche richieste istruttorie, cui l'Ente ha dato riscontro mediante l'invio di note di risposta.

A seguito dell'esame effettuato sulla documentazione pervenuta, il Magistrato istruttore ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esame collegiale e, per questo motivo, ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO IN FATTO

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams.

Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6, e 85, commi 1 e 3, lett. e), prevede lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19.

La ratio della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici).

Ciò premesso, va evidenziato che, alla luce dell'istruttoria svolta e dei riscontri pervenuti dal Comune di Verrone sono emerse alcune perplessità sia in relazione alle decisioni assunte in sede di revisione ordinaria alla luce delle azioni programmate nella delibera di razionalizzazione straordinaria sia in relazione alla Società a responsabilità limitata "Verrone Energia e Futuro", attualmente in liquidazione.

Passando nel dettaglio della verifica svolta, in merito al primo aspetto, va sottolineato che con delibera consiliare n. 29 del 30.09.2017 l'Ente ha approvato la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute ex articolo 24 del TUSP, individuando quelle che dovevano essere oggetto di alienazione.

In particolare, era prevista la cessione delle quote di partecipazione nelle Società ATAP S.p.A., A.T.L del Biellese s.c.r.l., Società Aeroporto Cerrione S.r.l. e S.I.I. S.p.A. In ciascuna di queste società l'Ente deteneva una quota di partecipazione inferiore all'1%.

La tabella che segue sintetizza le azioni di razionalizzazione programmate e le relative motivazioni:

Denominazione	% quota di partecipazione	Tempi di realizzazione	Motivazioni
A.T.A.P. S.p.A.	0,178	Un anno dall'approvazione del piano	Le funzioni di A.T.A.P. S.p.A., strutturalmente destinate alla gestione del trasporto pubblico sovracomunale, non giustificano pienamente il mantenimento di una partecipazione societarie del Comune di Verrone, in quanto la funzione esercitata dalla Società non può essere concettualmente ricondotta alle funzioni istituzionali del Comune stesso
Azienda Turistica Locale del Biellese s.c.r.l.	0,17	Un anno dall'approvazione del piano	La prevista dismissione di ATL deve essere intesa come provvisoria in quanto la Società ha comunicato con nota.... di stare adottando le misure necessarie per adeguarsi ai parametri del D.Lgs. 175/2016.
Società Aeroporto Cerrione s.r.l.	0,116423	Un anno dall'approvazione del piano	Società composta da soli amministratori o con numero di dipendenti inferiore al numero di amministratori. Società con fatturato medio inferiore a 500.000 euro nel triennio precedente. Perdite reiterate
S.I.I. s.p.a.	0,8519	Un anno dall'approvazione del piano	La società non gestisce alcun servizio di interesse per il Comune di Verrone.

Con la medesima deliberazione si prendeva atto che le società Verrone Energia e Futuro s.r.l. e Sviluppo Energia e Futuro s.r.l. risultavano già in fase di liquidazione. Quest'ultima risulta cancellata dal Registro imprese per chiusura della liquidazione in data 18.01.2019.

Con deliberazione consiliare n. 42 del 31.12.2018 l'Ente ha provveduto alla ricognizione periodica delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2017 ai sensi dell'articolo 20 del TUSP, modificando in parte quanto deliberato in sede di ricognizione straordinaria. È stata, infatti, confermata la sola cessione delle quote di partecipazione nella società Aeroporto Cerrione s.r.l., prevedendo, invece, il

mantenimento delle quote di partecipazione nelle società ATAP s.p.a., ATL del Biellese s.c.r.l. e S.I.I. s.p.a.

Le medesime disposizioni sono state confermate nella deliberazione n. 41 del 30.12.2019, avente ad oggetto *"La ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20 del d.lgs. n. 175 del 19.08.2016 e s.m.i."* relativa alle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2018.

Per questa ragione, l'Ente è stato invitato a trasmettere una relazione nella quale esporre le ragioni per cui ha ritenuto di non procedere alle azioni di razionalizzazione programmate in sede di ricognizione straordinaria.

Con nota prot. n. 4084 del 7/10/2020 il Comune di Verrone ha dichiarato quanto segue: *"Con la deliberazione consiliare n. 42/2018 il Consiglio Comunale, riapprofondendo le motivazioni che in sede di prima analisi delle partecipate (confluite nella ricognizione straordinaria effettuata con atto CC n. 29/2017), ha ritenuto di modificare quanto previsto inizialmente alla luce di nuove considerazioni legate alla natura delle Società ATL s.c.r.l., ATAP S.p.A. e S.I.I. S.p.A. Tale decisione in ordine all'opportunità di mantenere le suddette partecipazioni rientrano, a nostro parere, nella competenza consiliare a valutare (anche in difformità di quanto previsto in sede di ricognizione straordinaria) i processi di dismissione da porre in essere; e ciò, come detto, a seguito di ulteriori approfondimenti circa l'opportunità politica - amministrativa di conservare partecipazioni societarie che direttamente o indirettamente hanno riflessi di particolare utilità per l'Ente. Tale processo di "ripensamento" non può, sempre a nostro parere, essere inibito da una prima operazione di ricognizione (la ricognizione straordinaria), potendo sempre lo stesso Consiglio che ha deliberato la stessa, in proseguo, correggerne le statuizioni e i relativi processi in itinere".*

Ciò premesso, l'Ente ha brevemente relazionato su ciascuna società in argomento.

Con riferimento alla ATL s.c.a.r.l. nella deliberazione n. 29/2017 era stato dichiarato che *"la partecipazione in ATL, secondo le attuali previsioni legislative, deve essere dismessa in quanto la Società (alla data della rilevazione) conta un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori (...) la prevista dismissione di ATAL scarl deve essere intesa come provvisoria, in quanto la società ha comunicato con nota in data 20 settembre 2017 (prot. n. 208/2017) di stare adottando tutte le misure necessarie per adeguarsi ai parametri del D.LGS. 175/2016 e della L.R.14/2016; che, quindi, nel corso dell'anno previsto per attuare le procedure di dismissione, qualora effettivamente ATL scarl rientrasse in tali parametri quanto previsto nel presente Piano sarà oggetto di rivalutazione in sede di revisione ordinaria dello stesso"*.

Successivamente, nella deliberazione n. 42/2018 è stato dichiarato che: *"La L.R. Piemonte n. 14 del 11/07/2016 nell'ambito della revisione delle proprie partecipazioni ha previsto la fusione di ATL Biella con ATL Vercelli. Pertanto si resta temporaneamente in attesa di verificare l'evolversi del processo di fusione, con riserva di adottare provvedimenti in merito alla partecipata alla luce di quanto potrà emergere dalla conclusione del processo di fusione. Inoltre è stato ufficialmente reso noto che nel mese di giugno 2018 la Società ha provveduto, a seguito di modifica statutaria, ad allineare il numero degli amministratori al numero complessivo dei dipendenti"*.

Fermo quanto sopra, con nota la prot. n. 4084 del 7/10/2020 il Comune ha evidenziato che, a seguito della ricognizione straordinaria, *"è stato attivato un processo di fusione di ATL Biellese con ATL Valsesia e Vercellese che avrebbe portato alla nascita di una nuova società avente le caratteristiche (per livello di fatturato e numero di dipendenti) per regolarmente sussistere in vita. Per tale motivo si è sospesa la dismissione inizialmente decisa, in attesa del completamento del processo di fusione che in effetti ha avuto compimento nel 2019"*.

Nella scheda allegata alla richiesta di deferimento è stato chiesto al Comune di rendere informazioni sulla neocostituenda/neocostituita società e sulla sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 20 del d.lgs. 175 del 2016.

Con la nota di riscontro al deferimento l'Ente ha dichiarato che: *"Per quanto attiene al mantenimento della partecipazione nella neo-costituita "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli – società consortile a responsabilità limitata" (A.T.L. Biella Valsesia Vercelli)", nata dalla fusione tra ATL Biellese ed ATL Valsesia e Vercellese, si fa rimando a quanto contenuto nella deliberazione consiliare n. 30 del 19/09/2019, che di fatto autorizza l'operazione di fusione a decorrere dal 01/01/2020. La nuova società risponde al dettato del D.Lgs 175/2016 e in particolare dell'art. 20, in quanto svolge attività inerente la produzione di servizi di interesse generale (ex art. 4, comma 2, lett. a), non ha amministratori superiori al numero dei dipendenti. Nello specifico:*

- *trattandosi di società neo costituita, a seguito di fusione, la stessa non ha ancora provveduto a predisporre ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.Lgs. 175/2016 "la Relazione sul Governo Societario", dovendosi ancora svolgere il primo esercizio finanziario;*
- *A fine 2019, a seguito della fusione, il valore medio delle risorse di personale è pari a 7,61, maggiore rispetto al numero di amministratori (nel numero di 5). Questa fattispecie è in linea con il principio di contenimento dei costi della spesa pubblica anche in quanto, per previsione statutaria della società (art. 12), i*

componenti del CdA non percepiscono alcuna forma di compenso. Il fatto che il CdA non abbia alcun costo sul bilancio societario sembra – nella sostanza – pienamente rispettoso dello spirito del D.Lgs. 175/2016, che all'art. 20 prevede un'opera di periodica razionalizzazione, che si inserisce in un'ottica di recupero e di efficienza e di risorse finanziarie, che ovviamente perde ogni logica legata al rapporto tra dipendenti e amministratori, qualora questi ultimi prestino il proprio incarico a titolo gratuito;

- *la valutazione del fatturato medio del triennio ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dall'art. 20, comma 2, lett d) come coordinato con l'art. 26, comma 12 – quinquies del TUSP, non può essere ancora svolta trattandosi, come già specificato, di società neo costituita.*
- *Le situazioni economico-patrimoniali finali delle due ATL cessate (ATL Biella e ATL Valsesia Vercelli), costituiscono il Bilancio iniziale di ATL Biella Valsesia Vercelli, come sopra suesposto.*

Si segnala che la Regione Piemonte, promotrice dell'avvenuta operazione di fusione di cui trattasi, ha avviato un ulteriore riordino delle ATL piemontesi, che vedrebbe nel corso del 2021 l'ulteriore accorpamento del presente quadrante con il quadrante Novarese-Verbano.

Per quanto qui non specificato, si rinvia alle motivazioni già evidenziate nella nostra precedente relazione in data 7 ottobre 2020, già a vostre mani".

A fronte di quanto sopra, il Collegio prende atto di quanto dichiarato dall'Ente.

In riferimento alla S.I.I. SPA va evidenziato che nella deliberazione n. 29/2017 il Consiglio comunale del Comune di Verrone aveva deciso di procedere all'alienazione della società e, nelle schede allegate, da una parte, era stato dichiarato che essa produceva un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a del d.lgs. 175 del 2016) e, dall'altra parte, veniva evidenziato che la Società svolgeva attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lett. c), in particolare, la Cordar SPA Biella Servizi, e sempre nelle medesime schede (cfr. scheda 05), veniva indicato che "la società non gestisce alcun servizio di interesse del Comune di Verrone".

Successivamente, nelle schede allegate alla deliberazione n. 42/2018, l'Ente ha dichiarato che: *"(...) il Comune di Verrone ritiene (...) di autorizzare il mantenimento della partecipazione societaria di cui trattasi in accoglimento delle ragioni poste nella nota inviata dalla stessa società contenente l'illustrazione dei benefici indiretti derivanti dal mantenimento della partecipazione"*.

Infine, con la nota prot. n. 4084 del 7/10/2020 il Comune ha evidenziato che *"mentre da una prima analisi è apparsa superflua la partecipazione in quanto il ciclo dell'acqua è affidato (per questo Comune) ad altro soggetto partecipato (CORDAR SPA BIELLA SERVIZI) successivamente alla ricognizione straordinaria la suddetta Società SII S.P.A. ha fatto presente all'Amministrazione comunale di avere la proprietà del pozzo di captazione delle acque distribuite nel Comune, concesso in gestione a Cordar SPA Biella Servizi; ciò rimarcando che per tale motivo essa ha stretti legami con il Gestore attuale del ciclo, fatto che rende opportuno il mantenimento della partecipazione comunale anche in essa"*.

Nella scheda allegata alla richiesta di deferimento è stato chiesto al Comune di chiarire in che modo le sopraggiunte dichiarazioni della Società possano far ritenere integrati i requisiti richiesti dall'art. 4 del d.lgs. 175 del 2016.

Con la nota di riscontro al deferimento l'Ente ha dichiarato che: *"Per quanto attiene al mantenimento della partecipazione in SII S.p.A., si invia copia della nota della suddetta Società, nella quale si evidenziano le possibili motivazioni che avvalorano la possibilità di permanere nella partecipazione stessa. La norma di riferimento risiede nell'art.4 comma 2 lettera a) del TUSP di cui al D.Lgs. 175/2016 (produzione di un servizio di interesse generale, ancorchè reso in via indiretta trattandosi della gestione e mantenimento del pozzo di captazione acque da distribuire nel Comune)*.

Per quanto qui non specificato, si rinvia alle motivazioni già evidenziate nella nostra precedente relazione in data 7 ottobre 2020, già a vostre mani".

Nella nota tramessa dalla Società SII spa e richiamata dal Comune si evidenzia che la stessa svolge per il Comune *"un servizio di interesse generale, segnatamente la gestione delle reti di approvvigionamento all'ingrosso dell'acquedotto"*.

Nel corso dell'adunanza pubblica il Sindaco ha ribadito che la Società SII S.P.A. ha la proprietà del pozzo di captazione delle acque distribuite nel Comune e, per questo motivo, ha confermato la volontà dell'Ente di mantenere la partecipazione societaria.

Richiamato l'art. 4, comma 2, lett. a) del d.lgs. 175 del 2016, ai sensi del quale: *"Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"* e alla luce di quanto sopra riportato il Collegio prende atto delle dichiarazioni dell'Ente.

Il Collegio evidenzia, altresì, che il mantenimento della SII spa può considerarsi conforme alle prescrizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante il testo unico in

materia di società a partecipazione pubblica, solo ove la SII spa svolga effettivamente il richiamato servizio di interesse generale e solo ove tale servizio non sia contestualmente svolto dalla Cordar spa Biella Servizi. Per questa ragione, invita il Comune a monitorare che le due società (SII spa e Cordar spa Biella Servizi) espletino attività differenti in quanto, in caso contrario, si integrerebbe l'ipotesi prevista dall'art. 20, comma 2, lett. c *"partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali"*, che impone l'adozione da parte del Comune di un piano di razionalizzazione, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione.

In ultimo, riguardo alla ATAP S.P.A. va sottolineato che nella deliberazione n. 29/2017 il Consiglio comunale del Comune di Verrone aveva deciso di procedere all'alienazione della società e, nelle schede allegate, da una parte, era stato dichiarato che essa produceva un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a del d.lgs. 175 del 2016) mentre, dall'altra parte, veniva evidenziato che le funzioni di ATAP SPA, strutturalmente destinate alle gestione del trasporto pubblico sovracomunale, non giustificavano pienamente (alla luce anche del processo di privatizzazione della società in corso) il mantenimento di una partecipazione societaria del Comune di Verrone, in quanto la funzione esercitata dalla Società non poteva essere concettualmente ricondotta alle funzioni istituzionali del Comune stesso.

In seguito, nelle schede allegate alla deliberazione n. 42/2018, l'Ente ha dichiarato che: *"(...) la volontà di mantenimento della partecipazione manifestata nella presente ricognizione deriva dalla considerazione che il servizio di interesse generale, pur essendo indiretto, ha un beneficio ricadente sulla popolazione con particolare riferimento all'utenza scolastica. Inoltre, si ritiene che il servizio di interesse generale indiretto fornito attualmente dalla partecipata possa trasformarsi nel prossimo futuro in un interesse generale diretto nell'ambito di un coordinamento delle politiche di mobilità in ambito comunale"*.

Infine, con nota la prot. n. 4084 del 7/10/2020 il Comune ha evidenziato che *"la decisione di mantenere la partecipata ha carattere più marcatamente politico-amministrativo. Se, infatti, è vero che la Società gestisce principalmente i trasporti sovracomunali, diverse interlocuzioni intercorse tra i Comuni Biellesi soci e la provincia di Biella hanno rappresentato l'opportunità di conservarne la partecipazione per avere la possibilità di condividere (o al contrario di correggere) i piani di riordino o di razionalizzazione di tale tipo di TPL. Si rimarca inoltre che ATAP S.P.A. fornisce attualmente a molti Comuni soci anche un valido supporto al trasporto scolastico locale, fatto che (pur non sfruttato attualmente dal Comune di Verrone) può rappresentare un*

ulteriore elemento di opportunità nel mantenimento della quota per possibili eventuali necessità future”.

Nella scheda allegata alla richiesta di deferimento è stato evidenziato al Comune che, al di là della natura politica – amministrativa della decisione assunta, è necessario garantire il rispetto del vincolo di scopo e del vincolo di attività di cui all’art. 4 del d.lgs. 175 del 2016 e, pertanto, è stato invitato l’Ente a relazionare in merito ai suddetti requisiti di cui l’art. 4 del TUSP.

Con la nota di riscontro al deferimento l’Ente ha dichiarato che: *“Per quanto attiene al mantenimento della partecipazione in ATAP S.p.A. la norma di riferimento risiede nell’art.4 comma 2 lettera a) del TUSP di cui al D.Lgs. 175/2016 (produzione di un servizio di interesse generale, consistente nella gestione sovracomunale del trasporto pubblico). Per quanto qui non specificato, si rinvia alle motivazioni già evidenziate nella nostra precedente relazione in data 7 ottobre 2020, già a vostre mani.*

A mero titolo di notizia, si sottolinea che la partecipazione in SII S.p.A. ed in ATAP S.p.A. non ha causato costi a carico di questo Comune, bensì entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi, avvenuta nell’ultimo triennio”.

A fronte di quanto sopra, il Collegio prende atto di quanto dichiarato dall’Ente.

Passando, infine, all’esame della Verrone Energia E Futuro S.R.L., si evidenzia che dall’esame delle delibere consiliari n. 42 del 31 dicembre 2018 e n. 41 del 30 dicembre 2019, assunte ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (relative alla razionalizzazione periodica delle partecipate, rispettivamente, al 31.12.2017 e al 31.12.2018), è risultata l’esistenza di una partecipazione totalitaria del Comune di Verrone nella società “Verrone Energia e Futuro s.r.l. in liquidazione” rispetto alla quale dalla relazione tecnica e dalla scheda di rilevazione (allegate alle citate deliberazioni n. 42/2018 e n. 41/2019) risulta, tra l’altro, che la Società svolge attività di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante pannelli fotovoltaici e che all’esito della revisione periodica la Società è “*in liquidazione dall’anno 2013*”; più precisamente dal 9 luglio 2013 come emerge dalla “visura storica” consultabile dalla banca dati Telemaco della C.C.I.A.A..

Sono, pertanto, decorsi oltre sette anni dall’inizio della procedura di liquidazione senza che la stessa abbia trovato soluzione. A tal fine, si rileva che dalla relazione sulla gestione al bilancio al 31.12.2019, redatta dal liquidatore, si evince, tra l’altro, che “[a]nche nel 2019 non è stato possibile trovare una soluzione gestionale che permettesse al Comune socio di acquisire direttamente l’impianto e pertanto non resta che proseguire con l’attuale stato di liquidazione della società”.

Dai fatti sopra riportati è emersa la necessità di effettuare gli opportuni approfondimenti dai quali è risultato quanto segue.

Nell'anno 2010, con atto del Consiglio comunale n. 13 del 25 marzo 2010, il Comune di Verrone ha deliberato la costituzione della Società "Verrone Energia e Futuro s.r.l." per la valorizzazione del patrimonio immobiliare presente sul territorio comunale. L'intento di valorizzazione del suddetto patrimonio immobiliare è stato, per di più, rafforzato nella premessa della medesima deliberazione consiliare dalla quale risulta che *"...il Comune possiede un patrimonio immobiliare, costituito da dei beni immobili ad uso pubblico, degli impianti sportivi e tecnologici e dei terreni che attualmente risultano di onerosa gestione e/o sono poco produttivi, i quali, viceversa potrebbero essere impiegati più proficuamente per perseguire gli scopi dello sviluppo ambientale, economico e civile della comunità locale"*.

Inoltre, con la suindicata deliberazione n. 13/2010 il Comune ha, contestualmente, approvato l'allegata bozza di statuto della società. Dall'art. 3 del suddetto statuto si evince che la società ha per oggetto l'esercizio delle attività strumentali (nei limiti che attengono alle attività istituzionali del Comune) inerenti specifici ambiti, tra cui la gestione integrata delle risorse energetiche, con particolare riferimento alla realizzazione, gestione e manutenzione di impianti fotovoltaici e delle attività connesse. Dalla lettura combinata della delibera del Consiglio comunale e dello statuto, pertanto, si ricava che la Società nasce per realizzare attività strumentali alla valorizzazione del patrimonio immobiliare e, pertanto, nel caso di specie il patrimonio immobiliare da valorizzare avrebbe dovuto essere un terreno di proprietà comunale attraverso la realizzazione, gestione e manutenzione di impianti fotovoltaici, attività strumentali rimesse alla società.

Tuttavia, il terreno su cui è stato costruito l'impianto non è di proprietà del Comune come specificato dall'Ente nella nota di riscontro del 16.11.2020, dalla quale risulta che con atto rogito notaio P.G. del 04.03.2011 la Società Fiat Powertrain Technologies S.p.A. ha costituito a favore della Società Verrone Energia e Futuro srl diritto di superficie e di servitù di passaggio pedonale e carraio per la durata di 25 anni.

A fronte di quanto sopra riportato va sottolineato, in primo luogo, come desta perplessità il ruolo assegnato alla Società "Verrone Energia e Futuro s.r.l.", in quanto la stessa è stata costituita, a seguito di delibera del Consiglio comunale n. 13 del 25.03.2010, con lo scopo di valorizzare il patrimonio immobiliare presente sul territorio comunale, (valorizzazione che, alla luce dell'art. 3 dello statuto della medesima società, si sarebbe dovuta realizzare attraverso l'esercizio di attività strumentali, nei limiti che attengano alle attività istituzionali del Comune, inerenti specifici ambiti tra cui la gestione integrata

delle risorse energetiche, con particolare riferimento alla realizzazione, gestione e manutenzione di impianti fotovoltaici e delle attività connesse) ma, alla luce di quanto riportato, non pare possa dirsi realizzata alcuna forma di valorizzazione del territorio comunale non essendo il terreno in questione di proprietà comunale.

Proseguendo nella disamina, va evidenziato che, a seguito della costituzione della società in argomento, il Comune di Verrone con deliberazione consiliare n. 14 del 25 marzo 2010 ha approvato lo schema di contratto di servizio relativo all'affidamento alla Società "Verrone Energia e Futuro s.r.l." dell'attività di fornitura, compresa la preliminare progettazione definitiva, esecutiva e relativa direzione lavori, ivi compresa la successiva gestione, di un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica nazionale da realizzarsi nel Comune di Verrone. Successivamente, quindi, ha stipulato con la medesima Società un contratto di servizio (contratto rep. n. 920 del 29.04.2010) avente ad oggetto (art. 1)" *(a)l'esecuzione ed (a)la successiva gestione dell'impianto fotovoltaico (...)*".

Dalla lettura dell'intero contratto si desume che la Società non si sarebbe dovuta occupare solo della gestione dell'impianto (quindi del servizio), ma avrebbe dovuto provvedere anche alla sua costruzione. E, infatti, dall'esame degli articoli 5.1 e 5.4 emerge che alla Società spettava un corrispettivo sia per la realizzazione dell'impianto sia per la sua gestione. Quindi, dall'analisi delle norme del contratto *de quo* si rileva che con tale contratto è stata affidata alla Società, non solo la gestione del servizio, ma anche la costruzione dell'impianto dietro remunerazione.

A fronte di ciò non può non evidenziarsi che, di norma, l'affidamento dietro remunerazione della realizzazione di un impianto dovrebbe fare del Comune il proprietario dell'*opus* realizzata, ipotesi che non ricorre nel caso concreto. Inoltre, solo nel caso in cui il Comune fosse diventato proprietario dell'impianto avrebbe potuto giustificarsi il contestuale affidamento del servizio, di natura strumentale, alla Società. Infatti, il Comune, proprietario dell'impianto, sarebbe stato il titolare dell'attività, svolta per il tramite della società, e in quanto tale, sarebbe stato il soggetto responsabile e percettore dei contributi da parte di GSE (Gestore Servizi Energetici S.p.A.). Il condizionale appena usato nella rappresentazione della fattispecie nasce dal fatto che dalla documentazione trasmessa dall'Ente si evince, diversamente da quanto fino ad ora rappresentato, che la proprietà dell'impianto è stata ed è in capo alla Società e, ciononostante, soggetto responsabile e percettore dei contributi da parte di GSE è il Comune.

A tal proposito si evidenzia che gli incentivi erogati dal GSE sono strettamente correlati alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, come si evince dall'art.1 DM 19 febbraio 2007 (che disciplina il "secondo conto energia" richiamato dal Comune),

ai sensi del quale: *"Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387"*.

In particolare, si evidenzia che l'art. 5, in riferimento alle procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti, dispone che: *"Il soggetto che intende realizzare un impianto fotovoltaico e accedere alle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 inoltra al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto e richiede al medesimo gestore la connessione alla rete ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (...) A impianto ultimato, il soggetto che ha realizzato l'impianto trasmette al gestore di rete comunicazione di ultimazione dei lavori (...)"*.

Successivamente, con deliberazione consiliare n. 20 del 12.06.2013, l'Ente ha deliberato lo scioglimento della Società, dando mandato di procedere alla messa in liquidazione. Nella premessa del citato provvedimento viene riportata la normativa succedutasi dal 2009 al 2012 ed è specificato che *"la società Verrone Energia e Futuro s.r.l. rientra tra le società strumentali soggette ad obbligo di dismissione"* senza che vengano precisate le specifiche motivazioni che si presumono doversi ricondurre genericamente alla mancata sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

Dalla consultazione del bilancio della Società al 31.12.2019, rinvenuto presso la banca dati Telemaco della C.C.I.A.A., la medesima risulta, come già sopra evidenziato, tutt'ora in fase di liquidazione. In particolare, si rileva che la relazione sulla gestione redatta dal liquidatore riporta quanto segue: *"La società svolge la propria attività nel settore della gestione, a mezzo locazione, di impianto fotovoltaico di proprietà sito nel Comune di Verrone. Alla luce della perdita del 2013 e della normativa che imponeva ai Comuni di alienare o porre in liquidazione le società partecipate, con assemblea straordinaria del 9 luglio 2013 la società è stata posta in liquidazione con nomina del sottoscritto a liquidatore."*

Non avendo trovato un acquirente, verso la fine del 2013 si è deciso di locare l'impianto fotovoltaico al Comune titolare della partecipazione. Il contratto ha scadenza 30 giugno 2031, data in cui scade pure il mutuo concesso da Biverbanca per finanziare la costruzione dell'impianto fotovoltaico. Il canone annuo incassato permette, a sua volta, di pagare sia la quota capitale che interessi del citato mutuo e di coprire le spese di gestione della società. Anche nel 2019 non è stato possibile trovare una soluzione gestionale che permettesse al Comune socio di acquisire direttamente l'impianto e pertanto non resta che proseguire con l'attuale stato di liquidazione della società".

A fronte di quanto sopra rappresentato, il Magistrato istruttore con nota del 7 settembre 2020 ha invitato l'Ente a trasmettere una relazione dettagliata nella quale esporre:

1. le ragioni, anche con riferimento agli specifici vincoli normativi, che hanno condotto alla messa in liquidazione della Società;
2. le azioni poste in essere per la preventiva alienazione delle quote societarie;
3. le ragioni che hanno giustificato la sottoscrizione del contratto di locazione dell'impianto fotovoltaico, allegando copia del medesimo e dei provvedimenti autorizzativi;
4. l'attività posta in essere con la gestione dell'impianto e i destinatari;
5. i vincoli normativi che hanno impedito al Comune l'acquisizione dell'impianto;
6. gli impegni finanziari a carico dell'Ente per la gestione dell'impianto e i proventi che li finanziano.

Con nota del 7 ottobre 2020 prot. n. 4084 il Comune di Verrone ha dato riscontro alle suindicate richieste nel modo di seguito indicato.

Con riferimento alle ragioni che hanno condotto alla messa in liquidazione della Società, l'Ente ha richiamato l'art. 4, comma 1, del D.L. 06/07/2012, n.95, ai sensi del quale: *"Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, si procede, alternativamente:*

a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013 (omissis);

b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (omissis)".

E', inoltre, specificato che *"[l]o scioglimento della partecipata, che, come si desume dalla normativa citata, era alternativo all'alienazione, è avvenuto entro il 31/12/2013, portando all'apertura della procedura di liquidazione; questa è tutt'ora in corso dovendo il liquidatore far fronte alle passività ancora accese in capo alla Società stessa (mutuo contratto con la Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca Spa per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico a terra)".*

In merito alle azioni poste in essere per la preventiva alienazione delle quote societarie, l'Ente ha risposto che *"[c]irca la ipotetica possibilità di alienare la partecipazione societaria e di conseguenza l'impianto fotovoltaico, si sottolinea,*

comunque, che le condizioni di mercato non consentivano, e non consentono tutt'oggi un'alienazione economicamente sostenibile e vantaggiosa per il Comune, in quanto si verrebbe a perdere il consistente utile derivante dalla gestione dell'impianto fotovoltaico".

Il "consistente utile" a cui fa riferimento il Comune è riferito al contributo "secondo conto energia" del GSE e alla vendita di energia elettrica prodotta dall'impianto. Da quanto riportato emergerebbe, quindi, che nessun tentativo di vendita dell'impianto né delle quote sociali sarebbe stato esperito in quanto tale operazione è ritenuta ancora oggi non "economicamente sostenibile e vantaggiosa per il Comune".

In relazione alle ragioni che hanno giustificato la sottoscrizione del contratto di locazione dell'impianto fotovoltaico, è stato riportato quanto segue: " (...) *a seguito della messa in liquidazione della società come più sopra descritto, il contratto di servizio in essere, che consentiva al Comune di gestire l'impianto, è venuto a scadere e, dopo approfonditi studi, che hanno anche portato alla richiesta di un parere a Codesta Spettabile Corte, in data 30/05/2013 si è provveduto a stipulare fra il Comune di Verrone e la società V.E.E.F. S.r.l. un contratto di locazione ad uso commerciale (Contratto rep. n. 1008) con cui la S.r.l. in liquidazione loca al Comune l'impianto fotovoltaico per la durata di 17 anni e 6 mesi e 13 giorni con decorrenza dal 19.12.2013; ciò al fine di garantire la gestione dell'impianto fotovoltaico al Comune stesso, che gode dei benefici del secondo conto energia (il quale comporta la corresponsione da parte del Gestore dei Servizi Energetici Spa di un significativo incentivo, che consente all'Ente di sostenere agevolmente il canone di locazione richiesto dalla srl strumentale, contando anche su un margine positivo a beneficio del bilancio comunale)*".

Dalla risposta fornita emerge che la scelta di stipulare il contratto di locazione è connessa all'esigenza del Comune di mantenere la gestione dell'impianto fotovoltaico, di proprietà della Società, al fine di godere dei benefici finanziari derivanti dal contributo GSE e dalla vendita di energia. Si fa, inoltre, riferimento allo scaduto contratto di servizio dichiarando che esso "consentiva al comune di gestire l'impianto", informazione che contrasta con l'oggetto dello stesso contratto stipulato al fine di affidare alla Società, oltre che la costruzione, anche la successiva gestione dell'impianto.

In riferimento all'attività posta in essere con la gestione dell'impianto e ai destinatari, il Comune ha specificato che: "[l]o Statuto di questo Comune all'art. 3 che elenca le funzioni dell'Ente testualmente prevede "Il Comune promuove direttamente od indirettamente la salvaguardia dell'ambiente del proprio territorio, attraverso l'incentivazione e la promozione diretta od indiretta dello sviluppo delle energie rinnovabili in ogni loro forma tecnicamente ed economicamente perseguibile." Sulla

scorta di tale enunciazione pertanto l'iniziativa messa in opera dal Comune, attraverso la propria strumentale unipersonale, appare pienamente coerente con una delle finalità istituzionali che l'Ente (esercitando la propria autonomia nell'autodeterminazione di tali finalità, in aggiunta a quelle già fissate legislativamente) si è prefissato di attuare; in questo caso, ciò si attua direttamente mediante la produzione di energia da fonti rinnovabili che viene messa in rete a disposizione della collettività attraverso la cessione a titolo oneroso a Enel Distribuzione S.p.A.".

Riguardo ai vincoli normativi che hanno "di fatto impedito" al Comune "l'acquisizione dell'impianto con conseguente accollo del relativo finanziamento", l'Ente ha fatto riferimento "prima (al)la vigenza del Patto di Stabilità Interno e successivamente (al)la vigenza del Pareggio di Bilancio".

Infine, in merito agli impegni finanziari a carico dell'Ente per la gestione dell'impianto il Comune ha riportato quanto segue: 1) "canone di locazione fissato dall'articolo 3 del contratto di locazione in euro 393.000,00 oltre IVA di legge (rivedibile annualmente su richiesta di uno dei contraenti), che permette alla società di pagare la quota capitale e la quota interessi del mutuo contratto dalla stessa e di coprire le spese di gestione della stessa"; 2) "oneri accessori di cui all'art. 4 del contratto di locazione". Si precisa che l'articolo 4 del contratto di locazione fa riferimento alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, al premio di assicurazione e ad ogni altra spesa connessa al funzionamento e alla manutenzione dell'impianto, che rimangono in capo al conduttore, cioè al Comune.

L'Ente ha, inoltre, precisato i seguenti proventi: 1) "il contributo concesso dal GSE sulla produzione di energia (Secondo Conto Energia; 2) "i proventi derivanti dalla vendita ad Enel Distribuzione S.p.A. (per il tramite del GSE) dell'energia elettrica prodotta".

Ha, infine, riepilogato le voci di cui sopra per il 2017 e per il 2018 come di seguito riportate:

Anno 2017	
Entrate	
Entrata accertata per la vendita di energia elettrica	85.819,54
Entrata accertata per incentivo da G.S.E. su energia prodotta	729.605,88
Accertamenti IVA split payment su attività commerciale impianto fotovoltaico	100.877,71
Totale entrate	916.303,13
Spese	
Spese impegnate I.V.A. compresa (per canone di locazione di cui all'art. 3 e oneri accessori di cui all'art. 4 del contratto di locazione)	570.442,42

1% IVA indetraibile per pro-rata su dichiarazione IVA 2017	1.008,78
Totale spese	571.451,20

Anno 2018	
Entrate	
Entrata accertata per la vendita di energia elettrica	95.014,29
Entrata accertata per incentivo da G.S.E. su energia prodotta	715.394,25
Rimborso da assicurazione	14.385,00
Accertamenti IVA split payment su attività commerciale impianto fotovoltaico	100.125,94
Totale entrate	924.919,48
Spese	
Spese impegnate I.V.A. compresa (per canone di locazione di cui all'art. 3 e oneri accessori di cui all'art. 4 del contratto di locazione)	583.102,31
1% IVA indetraibile per pro-rata su dichiarazione IVA 2018	1.001,26
Totale spese	584.103,57

La differenza positiva tra gli impegni e gli accertamenti sopra riportati (pari ad euro 344.851,93 per il 2017 e ad euro 340.815,91 per il 2018), secondo quanto riportato dall'Ente, ha avuto *"una ricaduta positiva sulla gestione dell'Ente, anche in termini di erogazione di servizi alla popolazione"*.

In merito, si rileva che mentre i proventi sarebbero in astratto comunque riconosciuti al Comune nella attuale misura, dal momento che, come precisato, è sempre stato "soggetto responsabile" dell'impianto, altra considerazione deve farsi in merito agli oneri. Con riferimento a quest'ultimi oneri si evidenziano due profili.

In primo luogo, si rileva che il contratto di locazione in essere all'articolo 3 prevede un canone di locazione di euro 393.000,00 oltre IVA e che *"[i]l canone potrà essere rivisto su richiesta di ciascuna delle parti (...)"*. Pertanto, se ne deduce una *"rivisitazione"* annuale non ancorata ad alcun parametro di riferimento e in merito il Comune non riferisce nella nota di risposta. Tale previsione non risponde all'esigenza di *"programmazione"* della spesa, in questo caso pluriennale, che deve essere definita con parametri certi, dal momento che corrisponde ad un'obbligazione giuridicamente perfezionata, seppur negli anni suscettibile di possibili variazioni, che devono però essere ancorate a specifici parametri concordati.

Inoltre, in linea con la suddetta "rivisitazione" annuale del canone, dall'esame della nota integrativa al bilancio al 31.12.2019 della Società è emerso che il canone è stato pari ad euro 425.000,00 oltre IVA nel 2018 e ad euro 438.000,00 oltre IVA nel 2019.

In secondo luogo, si evidenzia che il canone di locazione, annualmente "rivisitato", costituisce l'unica voce di ricavo nel bilancio della Società (esclusa la voce residuale "altri ricavi" del 2018 di importo irrilevante) e finanzia non solo l'ammortamento del mutuo, ma garantisce anche la copertura dei costi di gestione della Società (a titolo esemplificativo: compenso al liquidatore, spese bancarie, diritto C.C.I.A.A., vidimazione libri sociali, IMU/TASI, imposte sul reddito, ecc.), onde evitare l'insorgere di perdite di esercizio.

Tali oneri, quindi, rimangono a carico del Comune senza corrispondere a nessuna vera utilità per l'Ente stesso dal momento che la Società è in liquidazione dal 2013 e che sembra non svolgere più alcuna attività se non quella derivante dalla locazione dell'impianto al Comune.

Ne consegue che la scelta di mantenere la proprietà dell'impianto in capo alla Società in liquidazione, rispetto ad altre ipotesi quali quella dell'acquisizione al patrimonio dell'Ente, (ipotesi cui fa riferimento il liquidatore nella relazione sulla gestione, cfr. pag. 13), comporta per il Comune la necessità di reperire risorse per finanziare spese che altrimenti non avrebbe dovuto finanziare (escluso chiaramente il pagamento del mutuo) a fronte di introiti che sarebbero stati di pari importo. Più nel dettaglio, dal bilancio della Società al 31.12.2019 emerge che il rimborso del mutuo ha comportato una spesa di euro 424.210,00 (euro 263.991,00 per rimborso quota capitale ed euro 160.219,00 per interessi passivi) a fronte di un canone di locazione a carico del Comune di euro 438.000,00 oltre IVA.

A seguito dell'istruttoria, nella richiesta di deferimento in pubblica adunanza notificata all'Ente, è stata data la possibilità al Comune di trasmettere ulteriori eventuali deduzioni e/o documentazioni e con nota di riscontro.

Con nota di riscontro, il Comune di Verrone ha prodotto le seguenti apposite deduzioni.

In merito alla costituzione della società ha affermato quanto segue: *"Si ribadisce, ad abundantiam, quanto già esplicitato nella propria relazione a Vostre mani. La costituzione della srl strumentale uninominale (ricordiamolo, partecipata al 100% dal Comune e quindi costituente braccio operativo diretto dell'Ente) è stata effettuata per la realizzazione di un'iniziativa coerente con le finalità statutarie del Comune. Tale iniziativa ha permesso di riversare (e continua a riversare tutt'oggi) un flusso di risorse correnti a beneficio dei servizi resi alla popolazione, attraverso appunto la previsione statutaria*

dell'incentivazione in ogni forma consentita delle energie rinnovabili; ciò ha indubbi riflessi positivi sulla tematica ambientale non solo comunale, ma più in generale sulla sostenibilità di forme di produzione di energia da fonti pulite e rinnovabili, in un'economia che (e lo vediamo soprattutto oggi) deve rispettare principi ormai consolidati di green economy.

Si ricorda che proprio l'esistenza, a favore di Comuni di popolazione inferiore ai 5000 abitanti, di un incentivo GSE maggiorato nell'ambito del II conto energia, dimostra implicitamente il favore della normazione statale verso le iniziative di tale genere, evidentemente considerate non solo ammissibili, anzi auspicabili".

In relazione a quanto sopra, il Collegio prende atto di quanto riportato e conferma l'esistenza di una normativa statale che riconosce specifici incentivi al ricorrere dei presupposti in essa previste, tuttavia evidenzia come le susedotte deduzioni non sono rilevanti in relazione alle perplessità esposte nell'esposizione in fatto della presente deliberazione (cui si rinvia), perplessità che attengono proprio alla realizzazione in concreto della fattispecie a cui il legislatore riconduce gli incentivi.

Con riferimento al "valore economico dell'iniziativa", è riportato quanto segue: "(...) si rimanda a quanto già espresso nella nostra prima relazione, senza doverla qui ribadire. Nei dieci anni ormai trascorsi dall'attivazione dell'impianto l'utile annuo netto, anche negli anni più sfavorevoli come irraggiamento solare e/o afflitti da sporadici episodi di blocco dell'impianto da cause esterne, non è mai sceso sotto il valore di 150.000 euro. Se codesta Corte lo riterrà opportuno, saremo disponibili a fornire i dati relativi ai singoli anni di funzionamento. Senza tale flusso costante di entrate correnti, questo Comune (come purtroppo gli altri Enti di omologa dimensione) per sopravvivere finanziariamente avrebbe dovuto e dovrebbe tagliare in modo drastico il livello dei servizi resi alla cittadinanza; tanto si doveva ancora evidenziare per rimarcare l'indubbio valore economico dell'iniziativa, comportante non un danno economico ma un forte plusvalore agevolmente dimostrabile con dati oggettivi".

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, si evidenzia che né con nota istruttoria né con la richiesta di deferimento sono state evidenziate criticità con riguardo al "valore economico dell'iniziativa", al contrario sono emerse perplessità circa le modalità con cui è stata costruita l'operazione posta in essere alla luce di quanto evidenziato nella ricostruzione dei fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con atto consiliare n. 20 del 12.06.2013, il Comune di Verrone ha deliberato lo scioglimento della Società "Verrone Energia e Futuro", dando mandato di procedere alla messa in liquidazione.

Tale procedura, ad oggi, è ancora in corso nonostante siano trascorsi oltre 7 anni.

In relazione alla liquidazione va evidenziato che essa costituisce una delle tre fasi della procedura di scioglimento di una società, che si articola nel modo seguente:

- 1) Accertamento della causa di scioglimento (avvenuta con la suindicata deliberazione di consiglio comunale);
- 2) Apertura della liquidazione con la nomina liquidatore;
- 3) Estinzione della società con cancellazione dal registro dell'impresa.

La fase della liquidazione è finalizzata a *"mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell'eventuale fondo patrimoniale residuo"* (cfr. deliberazione n. 19/SSRRCO/2020 del 02/12/2020). La normativa non prescrive un termine specifico per la chiusura della procedura e stabilisce che: *"salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società"*. In merito alla durata della liquidazione nel parere n. 385/2013/SRCPIE/PAR, reso con riferimento al contratto di locazione stipulato dal Comune con la Società dopo l'apertura della fase di liquidazione, questa Sezione ha già affermato che: *"(...) i liquidatori possono compiere anche nuove operazioni e possono continuare a svolgere la normale attività di gestione, purché si tratti di una gestione di tipo conservativo finalizzata non all'incremento bensì alla conservazione del valore del patrimonio della società. In quest'ottica la locazione degli impianti fotovoltaici, per consentire il pagamento della rata del mutuo e per poter procedere alla vendita dell'impianto quando le condizioni di mercato saranno più favorevoli, non appare in linea di principio contraria alla liquidazione, consentendo di conservare il valore del patrimonio societario. La locazione, tuttavia, non dovrà avere una durata eccessiva, venendosi altrimenti a configurare una vera e propria prosecuzione dell'attività dell'impresa incompatibile con una eventuale gestione provvisoria finalizzata al maggior realizzo (art 2487 c.c) ed in contrasto con le finalità tipiche del procedimento di liquidazione"*.

In relazione a quanto affermato dalla Sezione con il predetto parere appare particolarmente rilevante il dato della *"non eccessiva durata"* della locazione. E, pertanto, va in questa sede ribadito che con il parere il Collegio aveva sottolineato, al fine di considerare consentita la stipula del contratto di locazione, la *"non eccessiva durata"* della stessa che, certamente, non può dirsi rispettata nel caso di specie, essendo stata

pattuita per anni 17 e mesi 6 (dal 19 dicembre 2013 al 30 giugno 2031). Il suindicato parere limitava la durata della locazione perché in contrasto con ratio della liquidazione, *“venendosi altrimenti a configurare una vera e propria prosecuzione dell’attività dell’impresa incompatibile con una eventuale gestione provvisoria finalizzata al maggior realizzo (art 2487 c.c) ed in contrasto con le finalità tipiche del procedimento di liquidazione”*.

Per di più, sempre in relazione alla durata della liquidazione, si riporta la deliberazione n. 19/SSRRCO/2020 del 02/12/2020 con cui le Sezioni Riunite in sede di controllo nel referto sui piani di revisione delle partecipazioni societarie detenute dalle amministrazioni dello Stato e dagli altri enti pubblici nazionali, al punto 1.7.1, riportano quanto segue: *“L’analisi degli esiti dei procedimenti di revisione, straordinaria e periodica, ha posto in evidenza la presenza di alcune procedure di liquidazione societaria avviate prima dell’entrata in vigore del Testo unico sulle società pubbliche e non ancora concluse. L’eccessivo prolungamento temporale, oltre a porsi in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria (tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell’eventuale fondo patrimoniale residuo), non permette di completare l’effettiva attuazione dei processi di revisione in esame, aventi fonte, per le società pubbliche, nell’esigenza di perseguire obiettivi di carattere generale che trascendono gli interessi dei singoli soci (può farsi rinvio ai principi di tutela della concorrenza e del mercato e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, esplicitati dall’art. 1 del d.lgs. n. 175 del 2016)”*.

In merito al profilo dell’eccessiva durata della liquidazione, il Comune con nota di riscontro al deferimento ha dichiarato quanto segue: *“Circa in particolare la maggiore criticità evidenziata dalla relatrice (l’eccessiva durata dello stato di liquidazione della srl strumentale) non possiamo non concordare con i dubbi evidenziati, pur rimarcando ancora che dal punto di vista privatistico non esiste alcun limite temporale ad uno stato di liquidazione; ciò ancorché codesta Corte, nel citato parere rilasciato nel 2013, inviti a circoscrivere la durata di tale stato. Si rileva, a beneficio di delimitare il concetto della limitazione dei tempi di liquidazione, che i dieci anni ipotizzabili per tale stato qualora si percorresse la soluzione di cui stiamo per illustrare (2013- 2023) paiono assolutamente compatibili per un investimento sorretto da un finanziamento ventennale e con una durata stimata dell’impianto realizzato pari a 25 anni. Come già ricordato, la problematica della definitiva soppressione della partecipata e conseguente incameramento dell’impianto (e relativo debito connesso) viene da noi perseguita e studiata da anni, cercando il momento e modo migliore di attuarla con il minimo esborso*

possibile per l'Ente; ciò con il costante contatto con il liquidatore, che ha sempre esaminato la situazione contabile alla luce di tale necessità. Ora, secondo i conteggi del liquidatore che si allegano alla presente, il punto temporale in cui contabilmente il valore residuo dell'impianto praticamente coincide con il residuo del finanziamento si rileva nell'anno 2027. Prima di tale anno, il passaggio dell'impianto al Comune genererebbe un carico di imposte ben superiore alle imposte annue dovute dalla srl con la prosecuzione dello stato di liquidazione. Tuttavia, l'entrata in vigore del DL 104/2020 convertito in L. 126/2020, all'art. 110 consente la rivalutazione dell'impianto sotto il profilo contabile, bloccandone però la cessione sino al termine del 2023: applicando tale possibilità già nel bilancio societario del 2020, l'incameramento dell'impianto sarebbe possibile dal 1/1/2024, generando un risparmio di imposte per gli anni 2025 e seguenti pari a circa € 180.000.= Il Comune pertanto, per ragioni puramente individuabili nella massima ottimizzazione dell'investimento, intenderebbe proseguire nello stato di liquidazione societaria sino a tale data; in caso contrario, si avrebbe un danno economico derivante da maggiore esborso in termini di imposte che certamente non corrisponde a principi di una razionale gestione. Ovviamente effettuando l'operazione di incameramento dell'impianto si debbono aggiungere quali oneri cui far fronte, in sede di atto di cessione dell'impianto, le imposte catastali e ipotecarie dovute sulla parte immobiliare dell'impianto fotovoltaico, stimabili in circa € 66.000 e il costo dell'atto notarile. Da tener presente che in ogni caso queste ultime spese sarebbero da sostenere indipendentemente dal momento in cui la cessione al Comune dell'impianto fotovoltaico venisse effettuata (quindi, anche proseguendo lo stato di liquidazione sino al termine dell'ammortamento del mutuo). Da tener presente comunque che la capacità produttiva dell'impianto, e il conseguente utile netto a favore del bilancio comunale, sono ampiamente sufficienti ad affrontare tali oneri. Con le dovute verifiche contabili relative ai riflessi sulla contabilità finanziaria del Comune, data la complessità dell'operazione, questa soluzione dovrebbe essere quindi possibile ed opportuna soprattutto sotto il profilo della sostenibilità economica. Si attende però a questo punto l'esito del contraddittorio richiesto da codesta Corte, cogliendo i preziosi suggerimenti che potranno emergere dalla discussione, che auspichiamo improntata da un atteggiamento assolutamente collaborativo da entrambe le parti. Solo ancora una precisazione. La Società in liquidazione non costituisce uno "schermo" per portare avanti una gestione che il Comune, assorbendo la proprietà dell'impianto, non potrebbe sopportare. Ciò soprattutto riguardo la capacità di sostenere l'accollo del mutuo, che è sostenibile non solo finanziariamente (visti i risultati della gestione), ma anche normativamente con l'assoluto rispetto dell'attuale limite di indebitamento dell'Ente".

Infine, in relazione ai diversi punti di criticità rilevati nell'atto di deferimento, si evidenzia che: *"essi sono concettualmente superabili dalla considerazione che i rapporti sorti nella costruzione e nella successiva gestione dell'impianto vedono due parti che sostanzialmente coincidono (Comune e la propria partecipata al 100%, quindi di fatto, come già detto poc'anzi, braccio operativo diretto del Comune); diverso ovviamente sarebbe stato (aprendo legittimamente una serie di ulteriori criticità) se la srl fosse stata a capitale misto, ma così non è".*

In relazione alle deduzioni sopra esposte, il Collegio rileva che seppure sia vero che la normativa non prescrive un termine specifico per la chiusura della procedura, però è anche vero che vanno evitate operazioni che si pongano in contrasto con la ratio della stessa. A tal proposito si richiama, nuovamente, quanto affermato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione n. 19/SSRRCO/2020 del 02/12/2020), secondo cui: *"L'eccessivo prolungamento temporale, oltre a porsi in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria (tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell'eventuale fondo patrimoniale residuo), non permette di completare l'effettiva attuazione dei processi di revisione in esame, aventi fonte, per le società pubbliche, nell'esigenza di perseguire obiettivi di carattere generale che trascendono gli interessi dei singoli soci (può farsi rinvio ai principi di tutela della concorrenza e del mercato e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, esplicitati dall'art. 1 del d.lgs. n. 175 del 2016)".*

Inoltre, riguardo alla possibilità e all'opportunità, sotto il profilo della sostenibilità economica, dell'operazione di acquisizione dell'impianto da parte del Comune, si prende atto di quanto dichiarato dall'Ente e si evidenzia l'assoluta estraneità di questa Corte nelle valutazioni sulle scelte gestionali, non potendo il Collegio sostituirsi all'Ente nell'assunzione delle proprie scelte discrezionali. Valuterà l'Ente autonomamente quando completare il relativo procedimento di scioglimento della società, tenendo conto dei limiti fissati, non solo da specifici vincoli di legge, ma anche dal generale principio di "sana gestione finanziaria", inteso come gestione improntata ai canoni di legalità, economicità, efficienza ed efficacia.

Infine, con riferimento agli altri punti di criticità rilevati nell'atto di deferimento, l'Ente ha dichiarato che: *"essi sono concettualmente superabili dalla considerazione che i rapporti sorti nella costruzione e nella successiva gestione dell'impianto vedono due parti che sostanzialmente coincidono (Comune e la propria partecipata al 100%, quindi di fatto, come già detto poc'anzi, braccio operativo diretto del Comune); diverso*

ovviamente sarebbe stato (aprendo legittimamente una serie di ulteriori criticità) se la srl fosse stata a capitale misto, ma così non è".

In merito a quanto sopra, il Collegio è di diverso avviso. È, infatti, evidente che le due parti con coincidono affatto. Invero, il Comune e la Società sono due distinti soggetti giuridici e in tal modo vanno considerati, a nulla rilevando il fatto che la Società è partecipata al 100% dal Comune. In quanto due distinti soggetti giuridici, essi sono titolari di due differenti patrimoni giuridici, a cui imputare obbligazioni giuridiche attive e passive, sono dotati di due distinti patrimoni e di due separati bilanci cui ricondurre gli effetti delle diverse attività espletate. Costituisce un grave errore considerare la Società come se fosse una articolazione del Comune, rischiando così di confondere oneri e benefici.

Venendo alle ragioni per cui è stato stipulato il contratto di locazione, va evidenziato come dalle risposte istruttorie fornita dal Comune emerge l'esigenza dello stesso di mantenere la gestione dell'impianto fotovoltaico, di proprietà della Società, al fine di godere dei benefici finanziari derivanti dal contributo GSE e dalla vendita di energia e che non è stata esperita né programmata alcuna altra iniziativa per addivenire alla conclusione della procedura di liquidazione.

Infine, si rileva che nella citata nota di risposta l'Ente riferisce che i vincoli normativi, *"che non permettono al Comune di acquisire l'impianto fotovoltaico"* e, secondo quanto riportato dal liquidatore della Società, rappresentano impedimento alla chiusura della liquidazione, si riferiscono *"prima (al)la vigenza del Patto di Stabilità Interno e successivamente (al)la vigenza del Pareggio di Bilancio"*.

Rispetto alla risposta del Comune, occorre ricordare che il medesimo è rientrato nella normativa del Patto di Stabilità Interno, disciplinata dall'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e ss.mm.ii., a decorrere dall'anno 2013, avendo una popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti. Successivamente, a decorrere dal 2016, vi è stato il superamento del Patto di Stabilità Interno e il passaggio graduale al c.d. Pareggio di Bilancio (dapprima con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, e successivamente con la legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 463 e ss.). Come noto tali norme nascono in relazione all'esigenza di assicurare il concorso degli enti territoriali, anche di piccole dimensioni, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica assunti dall'Italia nei confronti dell'Unione Europea, imponendo risparmi di spesa e limiti all'indebitamento.

Ora, senza entrare nel dettaglio della normativa richiamata, occorre ricordare che sia la previgente normativa sul Patto di Stabilità Interno che quella successiva sul Pareggio di

bilancio, escludevano dalle entrate rilevanti ai fini del saldo tra entrate e spese finali quelle relative all'accensione di mutui, mentre rimanevano rilevanti le spese di investimento che da esse venivano finanziate.

Quindi, nel caso di specie, dalla risposta fornita dal Comune emerge che l'acquisizione dell'impianto fotovoltaico gravato da mutuo non è stata perseguita dal Comune, quale soluzione per la chiusura della liquidazione e cancellazione della Società, in quanto avrebbe comportato il mancato rispetto dell'obiettivo da raggiungere ai sensi della normativa richiamata. Infatti, l'Ente avrebbe dovuto effettuare la contabilizzazione nel proprio bilancio, da un lato, dell'entrata derivante dalla contrazione del mutuo (entrata non rilevante) e, dall'altro, della spesa per l'investimento (spesa invece rilevante).

Tuttavia, nel contempo, il Comune, in concreto, si è fatto carico degli oneri relativi al mutuo acceso dalla Società mediante la corresponsione dei canoni di locazione (e prima dell'apertura della procedura di scioglimento attraverso il corrispettivo inerente alla realizzazione dell'impianto), utilizzando l'impianto come se ne fosse stato il proprietario e la Società come soggetto attuatore dell'investimento che ha proceduto formalmente all'assunzione del mutuo. E ciò si evince, in relazione al canone di locazione, dalle seguenti parole del liquidatore come riportate nella relazione sulla gestione al bilancio al 31/12/2019: *"(...) Non avendo trovato un acquirente, verso la fine del 2013 si è deciso di locare l'impianto fotovoltaico al Comune titolare della partecipazione. Il contratto ha scadenza 30 giugno 2031, data in cui scade pure il mutuo concesso da Biverbanca per finanziare la costruzione dell'impianto fotovoltaico. Il canone annuo permette di pagare sia la quota capitale che interessi del citato mutuo e di coprire le spese di gestione della società (...)"*, mentre con riferimento al corrispettivo dei lavori dell'impianto dal seguente articolo 5.1 del contratto di servizio: *"Alla società Verrone Energia e Futuro s.r.l. spetterà un compenso per i lavori di realizzazione dell'impianto pari all'imponibile dei costi dalla stessa sostenuti (...) erogati in corrispondenza e a totale copertura delle rate di ammortamento del mutuo contratto dalla società stessa"*.

*** **

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte

ACCERTA

L'irregolare gestione della procedura di liquidazione, con particolare riferimento alla sua durata, della società "Verrone Energia e Futuro s.r.l.", totalmente partecipata dal Comune di Verrone;

INVITA

- L'Ente ad adottare le opportune valutazioni e le conseguenti iniziative in merito al procedimento di liquidazione della società "Verrone Energia e Futuro s.r.l." che tengano conto delle osservazioni esposte in parte motiva nel rispetto delle previsioni normative vigenti, fornendo entro sei mesi notizie a questa Sezione regionale di controllo in ordine alle soluzioni adottate;
- L'Ente a monitorare costantemente che la SII spa e la Cordar spa Biella Servizi espletino servizi differenti, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 20, comma 2, lett. c del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

DISPONE

- che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Verrone;
- l'invio della presente deliberazione alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Piemonte per eventuali profili di danno erariale in relazione alle vicende riguardanti la Società Verrone Energia e Futuro.

Si rammenta, infine, l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 13 aprile 2021, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto.

Il Relatore

Dott.ssa Rosita Liuzzo



Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositato in Segreteria il **16 aprile 2021**

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendozza

